SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13.

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici. privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 3.

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'*handicap* e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ai sensi della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di *handicap*.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

4. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione», sono sostituite dalle parole «mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2, comma 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 27 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) è il seguente:

«Art. 27 *(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)*. — Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta».

— Il testo del primo comma dell'art. 1, del D.P.R. n. 384/1978 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici) è il seguente:

«Art. 1. — Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati».

— Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 1136 del codice civile è il seguente:

«Art. 1136 *(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)*.

(Omissis).

Sono valide le deliberazioni approvate con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima, e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il titolo IX del libro primo del codice civile reca norme «Della potestà dei genitori».

Nota all'art. 2, comma 3:

Il testo degli articoli 1120 e 1121 del codice civile è il seguente:

«Art. 1120 *(Innovazioni)*. — I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

«Art. 1121 *(Innovazioni gravose o voluttuarie)*. — Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportare integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di mantenimento dell'opera».

Nota all'art. 3, comma 2:

Il testo degli articoli 873 e 907 del codice civile è il seguente:

«Art. 873 *(Distanze nelle costruzioni)*. — Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».

«Art. 907 *(Distanza delle costruzioni dalle vedute)*. — Quando si è acquistato il diritto di aver vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia».

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è il seguente:

«Art. 1. — Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

«Art. 7. — I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente sovrintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

È fatto obbligo al Sovrintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 2 e 13 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) è il seguente:

«Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa. del Ministero della pubblica istruzione.

La notifica su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo».

«Art. 13. — Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse».

Nota all'art. 6, commi 1 e 2:

Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente:

«Art. 17 *(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)*. — Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia».

«Art. 18 *(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)*. — Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze».

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:

«Art. 26 *(Opere interne)*. — Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera *A* dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 7, comma 2:

Il testo dell'art. 48 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

«Art. 48 *(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)*. — Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Nota all'art. 9, comma 3:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1987 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli d'età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio;

c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alle lettera *b)*, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La detrazione per i figli prevista alla lettera *b)* del comma 1 spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma primo si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

b) delle pensioni sociali;

c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

e) dagli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

Nota all'art. 9, comma 4:

Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera *e)* del D.P.R. n. 917/1987 è il seguente:

«Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(Omissis).

e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i *mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento* di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonché la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito;».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3012):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI), dal Ministro per gli affari sociali (JERVOLINO RUSSO) e dal Ministro per le aree urbane (TOGNOLI) il 14 luglio 1988.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 18 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII e XII.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 luglio 1988 e approvato il 29 luglio 1988 in un testo unificato con atti n. 248-*ter* e 2670.

Senato della Repubblica (atto n. 1268):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 2 agosto 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 settembre 1988 e approvato, con modificazioni, il 17 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3012/B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 20 dicembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 21 dicembre 1988.

89G0031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodimele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campodimele (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campodimele (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Relazione al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campodimele (Latina) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

A seguito del perdurare di tale inadempimento, la sezione decentrata di Latina del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, nominava un commissario *ad acta* per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale commissario, con verbale n. 1 del 13 settembre 1988, convocava il consiglio comunale per i giorni 19 e 21 settembre 1988, con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1988, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di giorni dieci dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigori previsti dalla legge.

Nelle sedute del 19 e 26 settembre 1988 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, con provvedimento del 12 ottobre 1988, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione del 1988.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campodimele (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Montagna.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A0300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Tambre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tambre (Belluno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tambre (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Relazione al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tambre (Belluno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, le sedute consiliari del 30 agosto e del 28 settembre 1988 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, il giorno 15 novembre 1988, approvava il bilancio di previsione del 1988.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tambre (Belluno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiamma Spena.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A0301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 10 di Cetraro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. n. 10 di Cetraro (Cosenza) non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato Ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 10 di Cetraro (Cosenza) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 10 di Cetraro (Cosenza) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, e comunque non oltre novanta giorni dalla data del predetto decreto.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Relazione al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'unità sanitaria locale n. 10 di Cetraro (Cosenza) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 17711/10 del 7 aprile 1988, diffidava gli organi inadempienti ad adottare il bilancio di previsione entro e non oltre quindici giorni dalla data dell'atto stesso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto la relativa seduta svoltasi il 6 giugno 1988 risultava infruttuosa.

Conseguentemente, l'organo di controllo, con atto n. 30677 del 9 giugno 1988, nominava un commissario *ad acta* che, in data 18 giugno 1988, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Il prefetto di Cosenza ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Cetraro (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Sandro Calvosa con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A0302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 1989.

Dichiarazione della sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba dello Yemen del Nord.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza con la quale Giancarlo Peschi, portatore di titolo esecutivo nei confronti dell'ambasciata della Repubblica araba dello Yemen del Nord (sentenza del pretore di Roma, in data 5 gennaio 1987), per la somma di L. 26.247.396, oltre interessi, svalutazione monetaria e spese, ha chiesto di essere autorizzato a procedere alla esecuzione sui beni in Italia della debitrice, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1261, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263, previa declaratoria della sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba dello Yemen del Nord;

Viste la comunicazione del Ministero degli affari esteri, in data 9 gennaio 1989, e l'allegata copia del telegramma dell'Ambasciata d'Italia in Sana'a, dalle quali si desume che nello Yemen del Nord non esiste una normativa che regoli la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, ma che tale esecuzione, da parte dei tribunali locali, in base a sentenza di condanna, è soggetta alla necessità di acquisire il preventivo parere del Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri; che la situazione così rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sottoposizione, in genere, a misure esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Yemen del Nord esiste la condizione di reciprocità prevista dalle norme sopra citate;

Attesa la inopportunità politica di autorizzare la esecuzione sui beni in Italia della Repubblica araba dello Yemen del Nord, in considerazione delle buone relazioni esistenti con quello Stato, secondo quanto risulta dal telespresso del Ministero degli affari esteri, in data 9 gennaio 1989;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba dello Yemen del Nord, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza Giancarlo Peschi ad esperire procedura esecutiva sui beni in Italia della Repubblica araba dello Yemen del Nord.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A0304

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 novembre 1988.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1988-89.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76, del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2229/88 del Consiglio del 19 luglio 1988;

Visto il regolamento CEE n. 3247/81, del Consiglio del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2230/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1988-89;

Visto il regolamento CEE n. 2231/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1988-89;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1988-89, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento, previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2229/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1988-89, alle norme del regolamento CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre 1981 nonché a quelle del presente disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1988-89 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1988, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1988-89 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° dicembre 1988 e sino al 31 luglio 1989. Il prezzo base per il mese di dicembre 1988 è di L. 47.638,34 al quintale, pari al 94% del prezzo di intervento fissato, con regolamento CEE n. 2230/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, in L. 50.678,85 al quintale.

Dal 1° gennaio 1989, a seguito della modifica del tasso di conversione, detto prezzo base sarà di L. 48.790,17 al quintale, pari al 94% del prezzo di intervento che, sempre da tale data, risulterà di L. 51.904,19 al quintale.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella n. 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua del risone a grana tonda.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1989 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 389,87 per quintale di risone fino ad un massimo di L. 2.729,10.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1988, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 780,02 al quintale per il mese di dicembre 1988 e di L. 798,88 a partire dal 1° gennaio 1989.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1989, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1989.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1988 e termina il 31 agosto 1989, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;
2) spese effettive di magazzinaggio;
3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1989, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1989, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1989, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente
FRANZO

Il direttore generale
POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G. G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Frances, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Ticinese, Lido, Argo, Elio	63%	71%
Bahia, Carola, Cristal, Girona, Jucar, Navile, Niva, Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Stirpe, Vitro, Italico, Koral, Cigalon, Cripto, Alfa	60%	70%
Anseatico, Arlésienne, Baldo, Betis, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano, Veneria, Pierina Marchetti, Smeraldo, Marathon, Euribe	59%	70%
Europa, Espanique A, Institut de céréales 5593, Silla, S. Andrea	58%	70%
Arborio, Blue Belle, Blue Bonnet, Institut de céréales 7821, Onda, Calendal, Arlatan, Roxani, Razza 82	56%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56%	[illegible]
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%
Delta	55%	[illegible]
Axios, Ergropi, Strimonas, Bonnet Bell	54%	69%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15,00%. .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE
(valide per il mese di dicembre 1988)

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento Lire/q.le
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	Maggiorazione di lire 404,86
b) inferiore al rendimento di base.	Detrazione di L. 404,86
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	Maggiorazione di lire 304,86
b) inferiore al rendimento di base.	Detrazione di L. 304,86

TABELLA 3-*bis*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE
(valide a partire dal 1° gennaio 1989)

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento Lire/q.le
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base .	Maggiorazione di lire 414,65
b) inferiore al rendimento di base. .	Detrazione di L. 414,65
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base .	Maggiorazione di lire 312,23
b) inferiore al rendimento di base. .	Detrazione di L. 312,23

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI
(valide per il mese di dicembre 1988)

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni Lire/q.le
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 253,24 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 253,24 per punto
Vaiolati.	dall' 1 al 3%	dall' 1 al 2%	L. 380,67 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all' 1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 380,67 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all' 1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 380,67 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 2.027,54 per 1/8 di punto

---

TABELLA 4-*bis*

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI
(valide a partire dal 1° gennaio 1989)

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni Lire/q.le
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 259,36 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 259,36 per punto
Vaiolati.	dall' 1 al 3%	dall' 1 al 2%	L. 389,87 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all' 1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 389,87 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all' 1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 389,87 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 2.076,56 per 1/8 di punto

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.

89A0303

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1989.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 21 dicembre 1988 con la quale il comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1989, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207.000.000 mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1989.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1989, che invieranno alla F.I.T. Distribuzione S.r.l. il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	L. 6.000.000
terzo premio	L. 4.000.000
quarto premio	L. 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgono a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno della società concessionaria e due del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché del bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze, Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI AGNANO 1989

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 13 febbraio 1989	13 febbraio 1989
Ore 9 del 20 febbraio 1989	20 febbraio 1989
Ore 9 del 27 febbraio 1989	27 febbraio 1989
Ore 9 del 6 marzo 1989	6 marzo 1989
Ore 9 del 13 marzo 1989	13 marzo 1989
Ore 9 del 20 marzo 1989	20 marzo 1989
Ore 9 del 28 marzo 1989	28 marzo 1989
Ore 9 del 3 aprile 1989	3 aprile 1989
Ore 9 del 10 aprile 1989	10 aprile 1989

89A0277

DECRETO 18 gennaio 1989.

Modalità per le opzioni per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5, comma 1, 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 550 del 1988, concernenti il regime di contabilità semplificata delle imprese minori;

Visti gli articoli 5, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 550 del 1988, i quali prevedono che il Ministro delle finanze deve emanare un apposito decreto con il quale stabilire le modalità per comunicare l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quella prevista ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto-legge n. 550;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, le società e associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 917, e gli enti non commerciali di cui all'art. 87 dello stesso testo unico, devono effettuare le comunicazioni delle opzioni previste nel comma 6 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché nell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della comunicazione stessa. Le comunicazioni si considerano effettuate alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma, devono contenere:

a) per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

b) per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, gli stessi elementi di cui alla precedente lettera *a)*, nonché la denominazione della ditta;

c) per le società di persone e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la denominazione, le generalità del rappresentante, la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

d) per gli enti non commerciali, la denominazione, nonché gli stessi elementi di cui alla precedente lettera *c)*.

3. L'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e il termine previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti, decorrono dalla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata di cui al comma 1.

4. Il regime della contabilità semplificata applicabile agli enti non commerciali ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli effetti delle opzioni per il regime di contabilità ordinaria esercitate in precedenti periodi di imposta si intendono esauriti al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. I contribuenti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, avendo esercitato l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno omesso di inviare all'ufficio delle imposte entro il 31 marzo la comunicazione della dichiarazione di opzione ovvero non hanno in essa indicato se l'opzione è stata effettuata per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria, sono soggetti al regime di contabilità semplificata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0278

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1988.

Modificazione delle condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di due tariffe di opzione presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale n. 17260 del 15 ottobre 1987 con il quale sono state, tra l'altro, approvate le condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.C.C. S.p.a.;

Viste le domande in data 19 aprile 1988, 16 marzo 1988 e 9 maggio 1988 della Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, in sostituzione dell'analogo già approvato, e di tariffe di opzione per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le lettere in data 20 aprile 1988, n. 821507; 12 maggio 1988, n. 821727 e 20 maggio 1988, n. 821815, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di opzione per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore ed il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza in sostituzione, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

tariffe di opzione per la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia rivalutabile, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, totalmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

tariffe di opzione per la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia su due teste, parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0286

DECRETO 21 novembre 1988.

Modificazione delle condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di due tariffe di opzione presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale n. 17261 del 15 ottobre 1987, con il quale sono state, tra l'altro, approvate le condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 16 marzo 1988, 19 aprile 1988 e 9 maggio 1988 della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, in sostituzione dell'analogo già approvato e di tariffe di opzione per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le lettere in data 20 aprile 1988, n. 821508; 12 maggio 1988, n. 821726 e 20 maggio 1988, n. 821816, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di opzione per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore ed il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, in sostituzione dell'analogo già approvato, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

tariffe di opzione per la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia rivalutabile, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, totalmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

tariffe di opzione per la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia su due teste, parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0287

DECRETO 28 dicembre 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni generali di polizza e di tassi di premio presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale n. 17420 del 30 dicembre 1987 e la nota del 22 febbraio 1988, n. 812354, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua secondo il rendimento dei fondi denominati «Moneta forte» e «Fondo INA» e sono state date indicazioni sulle attività portate a copertura degli impegni finanziari assunti;

Viste le domande in data 13 novembre 1987, 4 gennaio, 21 e 28 aprile 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e tassi di premio;

Viste le lettere in data 17 maggio 1988, n. 821768; 6 aprile 1988, n. 821404; 27 aprile 1988, n. 821584 e 4 luglio 1988, n. 822223, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, condizioni speciali di polizza e tassi di premio presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma:

condizioni speciali regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito, per l'esercizio 1987, alle polizze indicizzate del portafoglio individuale costituito con le tariffe n. 3/N, 3/S, 3/C, 9/S, 3-u/N, 9/N e 9-u/N;

tariffa per l'assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte a favore degli onorevoli senatori della Repubblica;

tasso di premio per uno specifico contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante per una testa di età 49 anni e per una durata contrattuale di dieci anni, applicando sul primo milione di premio il tasso del 15,18%, in base alla tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 11094 e sull'eccedenza il tasso scontato del 12,10%;

modifica alle condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di dirigenti amministrativi, approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1987, da applicare ad un unico contratto emesso in forma collettiva per la determinazione del *bonus* di premio per l'esercizio 1986-87.

Art. 2.

Le attività finanziarie che l'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., deve portare a copertura degli impegni tecnici assunti con le polizze indicizzate individuali di cui al precedente art. 1, devono essere rappresentate da attività di medio e lungo periodo in grado di garantire tassi di rendimento sufficienti a coprire le riserve tecniche, indicizzati al costo della vita o variabili in funzione di parametri finanziari correlati alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Sono altresì ammesse attività di medio e lungo periodo a tasso fisso di rendimento; qualora il predetto tasso fisso risulti inferiore al 21% saranno ammesse a copertura solo attività di medio periodo, nella misura massima del 20% delle corrispondenti riserve tecniche, purché sufficienti a garantire il finanziamento degli impegni assunti per l'intero periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0285

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'*emissione di titoli denominati in ECU (European* currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come «certificati», al tasso d'interesse dell'8,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestitio ha la durata di cinque anni con inizio il 28 dicembre 1988 e scadenza il 28 dicembre 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco
1,31	franchi francesi
0,0878	lira sterlina
140	lire italiane
0,256	fiorino olandese
3,71	franchi belgi
0,140	franco lussemburghese
0,219	corano danese
0,00871	sterlina irlandese
1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» per conto dei non residenti.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti; in tal caso, nelle more dell'allestimento, i certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati depositi centralizzati «CTE stampigliati».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 28 dicembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,75% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 28 dicembre di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di novembre precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà calcolato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al precedente art. 3 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al precedente art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 28 al 29 dicembre 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,75% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 30 dicembre 1988, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e corresponsione dei dietimi di interesse netti fino alla data di effettivo versamento, con bonifico di due giorni di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e Milano del giorno 23 dicembre 1988, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e Milano del giorno 28 dicembre 1988, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino del Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori di certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati sarano riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 350

89A0284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1988.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi erogati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, con decorrenza 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma e all'art. 9, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo di cui allo stesso art. 9, secondo comma, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 15, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti trasmessa con nota n. 8947/D.G./88 del 14 giugno 1988;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1986-87 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 4,6;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1989 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti sono aumentati, ai sensi dell'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in misura pari al 4,6 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma e all'art. 9, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A0305

DECRETO 27 dicembre 1988.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi erogati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri, con decorrenza 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede la perequazione degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma, nonché l'adeguamento del contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma, in proporzione della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri trasmessa con nota n. 337 del 18 maggio 1988;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1986-87 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 4,6;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1989 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono aumentati in misura pari al 4,6 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A0306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia ed il Panama, firmato a Panama il 7 agosto 1930.

Il giorno 16 maggio 1988 il Governo della Repubblica del Panama ha denunciato il trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia ed il Panama, firmato a Panama il 7 agosto 1930, ratificato con legge n. 518 del 17 aprile 1931, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1931, ed entrato in vigore il 1° marzo 1933.

In conformità all'articolo XXIII, comma 3, il trattato ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 17 novembre 1988.

89A0290

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è prolungata dal 21 maggio 1988 al 16 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 luglio 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Tomaso di Putignano (Bari) è prolungata fino al 17 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arteco Architettura, con sede in Napoli, è prolungata fino al 17 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 15 ottobre 1988 al 12 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Negri Giuseppe & C.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1984:

periodo: dal 22 febbraio 1988, al 19 agosto 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), a decorrere dal 27 aprile 1985:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 13 gennaio 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 28 marzo 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 23 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifat. ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 30 dicembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Diam*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 luglio 1985:

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torinò, a decorrere dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 14 luglio 1988 al 9 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icotex*, con sede in Martinsicuro (Teramo), e stabilimenti di Bisenti (Teramo) e Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 12 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dieffe*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 marzo 1985:

periodo: dal 13 dicembre 1987 al 9 giugno 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Ausonia farmaceutici*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 26 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Migliaro (Ferrara), a decorrere dall'8 dicembre 1985:

periodo: dal 3 giugno 1988 al 29 novembre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 31 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Braü Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Braü Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Carisio (Vercelli), a decorrere dal 19 ottobre 1987:

periodo: dal 21 aprile 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 24 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Braü Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Carisio (Vercelli), a decorrere dal 19 ottobre 1987:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 ottobre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 24 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Sermide (Mantova), a decorrere dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nora*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 30 gennaio 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Olimpia*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 giugno 1988 al 21 settembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Olimpia*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Slim*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), a decorrere dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 23 settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Slim*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), a decorrere dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Tecniplast di Pavese Angelo & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Leini (Torino), a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 6 luglio 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Tecniplast di Pavese Angelo & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Leini (Torino), a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 7 luglio 1988 al 4 ottobre 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mussa*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mussa*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. I.P.A.S.*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 giugno 1988 al 21 settembre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. I.P.A.S.*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 13 giugno 1984:

periodo: dal 13 dicembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 13 giugno 1984:

periodo: dal 13 marzo 1988 al 10 giugno 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *Cantine antiche terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti), a decorrere dal 29 settembre 1987:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 4 luglio 1988;
CIPI 1° febbraio 1985: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *Cantine antiche terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti), a decorrere dal 29 settembre 1987:

periodo: dal 5 luglio 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 1° febbraio 1985: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), a decorrere dal 13 agosto 1986:

periodo: dal 12 febbraio 1987 al 16 maggio 1987;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), a decorrere dal 13 agosto 1986:

periodo: dal 17 maggio 1987 al 14 agosto 1987;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fa.Mo.Sa. 80*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fa.Mo.Sa. 80*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ima*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Cagli (Pesaro), a decorrere dal 24 dicembre 1987:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ima*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Cagli (Pesaro), a decorrere dal 24 dicembre 1987:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 27 dicembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Chris confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro), a decorrere dall'11 novembre 1987:

periodo: dal 13 maggio 1988 al 15 agosto 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Chris confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro), a decorrere dall'11 novembre 1987:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 13 novembre 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Bresciana calze*, con sede in Barbariga (Brescia) e stabilimento di Barbariga (Brescia), a decorrere dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 4 aprile 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 23 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Bresciana calze*, con sede in Barbariga (Brescia) e stabilimento di Barbariga (Brescia), a decorrere dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 23 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi, frazione Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Palazzo (Perugia), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 14 agosto 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi, frazione Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Palazzo (Perugia), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 13 novembre 1988 al 10 febbraio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 17 giugno 1988 al 13 dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fibrosud*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 19 maggio 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.S. - Industria carni saltari*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 22 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), a decorrere dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

89A0276

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura spagnola.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale medica e metodologia clinica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

filosofia della politica;
economia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0291

MINISTERO DEL TESORO

N. 14

Corso dei cambi del 20 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	1356 —	—
Marco germanico	733,720	733,720	733,75	733,720	733,720	733,72	733,930	733,720	733,720	—
Franco francese	215,190	215,190	215,35	215,190	215,190	215,19	215,150	215,190	215,190	—
Fiorino olandese	650,050	650,050	650 —	650,050	650,050	650,05	649,900	650,050	650,050	—
Franco belga	35,042	35,042	35,065	35,042	35,042	35,042	35,045	35,042	35,042	—
Lira sterlina	2389,550	2389,550	2392 —	2389,550	2389,550	2389,55	2390,100	2389,550	2389,550	—
Lira irlandese	1961,100	1961,100	1961 —	1961,100	1961,100	1961,100	1962,250	1961,100	1961,100	—
Corona danese	189,100	189,100	189,20	189,100	189,100	189,100	189,060	189,100	189,100	—
Dracma	8,852	8,852	8,84	8,852	—	—	8,836	8,852	8,852	—
E.C.U.	1529 —	1529 —	1528,40	1529 —	1529 —	1529 —	1528,400	1529 —	1529 —	—
Dollaro canadese	1143,500	1143,500	1143 —	1143,500	1143,500	1143,500	1143,300	1143,500	1143,500	—
Yen giapponese	10,556	10,556	10,56	10,556	10,556	10,556	10,555	10,556	10,556	—
Franco svizzero	862,600	862,600	862,40	862,600	862,600	862,60	862,650	862,600	862,600	—
Scellino austriaco	104,365	104,365	104,40	104,365	104,365	104,365	104,360	104,365	104,365	—
Corona norvegese	201,970	201,970	202 —	201,970	201,970	201,97	202 —	201,970	201,970	—
Corona svedese	215,320	215,320	215,25	215,320	215,320	215,32	215,400	215,320	215,320	—
FIM	316,940	316,940	317 —	316,940	316,940	316,94	317,100	316,940	316,940	—
Escudo portoghese	8,935	8,935	8,92	8,935	8,935	8,935	8,930	8,935	8,935	—
Peseta spagnola	11,743	11,743	11,735	11,743	11,743	11,743	11,742	11,743	11,743	—
Dollaro australiano	1185,250	1185,250	1185 —	1185,250	1185,250	1185,25	1183,700	1185,250	1185,250	—

Media dei titoli del 20 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,600
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,450
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,675
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,650
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,650
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,025
» » » » 1-11-1984/91	100,075
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	99,100
» » » » 18- 4-1986/92	97,925
» » » » 19- 5-1986/92	96,825
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	97,775
» » » » 1-11-1987/92	97,400
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	95,500
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,675
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	96,775
» » » » 18-11-1987/93	96,400
» » » » 1- 1-1988/93	97,225
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,200
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1- 6-1988/93	98,325
» » » » 1- 7-1988/93	98,375
» » » » 1-10-1987/94	97,450
» » » » 1- 2-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1985/95	93,700
» » » » 1- 4-1985/95	93,525
» » » » 1- 5-1985/95	93,350
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	94,625
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,575
» » » » 1-10-1985/95	94,725
» » » » 1-11-1985/95	95,050
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	95,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,575
» » » » 1- 2-1986/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	94,200
» » » » 1- 5-1986/96	94,100
» » » » 1- 6-1986/96	93,925
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	94,075
» » » » 1- 9-1986/96	94,250
» » » » 1-10-1986/96	93,800
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	95,375
» » » » 1- 1-1987/97	94,750
» » » » 1- 2-1987/97	94,150
» » » » 18- 2-1987/97	94,225
» » » » 1- 3-1987/97	94,050
» » » » 1- 4-1987/97	93,550
» » » » 1- 5-1987/97	93,650
» » » » 1- 6-1987/97	93,450
» » » » 1- 7-1987/97	93,850
» » » » 1- 8-1987/97	93,725
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,300
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,250
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,375
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,650
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,975
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102 —
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,550
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,575
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,400
» » » 9,25% 1-10-1990	97,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	97,075
» » » 9,25% 1-12-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,725
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,475
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,625
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,325
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,250
» » » » 1983/90 11,50%	105,100
» » » » 1984/91 11,25%	106,500
» » » » 1987/91 8,75%	98,775
» » » » 1984/92 10,50%	105,450
» » » » 1985/93 9,60%	103,050
» » » » 1985/93 9,75%	104,100
» » » » 1985/93 9,00%	100,875
» » » » 1985/93 8,75%	101,350
» » » » 1986/94 8,75%	100,500
» » » » 1986/94 6,90%	93,700
» » » » 1987/94 7,75%	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20019

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione della giunta regionale n. 6769 del 16 dicembre 1988 i signori avv. Giuliano de Colle, residente in Terzo d'Aquileia, via Fontana, dott. Giuseppe Montesano, con studio in Trieste, via Geppa, 17, rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, sono stati nominati commissari liquidatori della «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1606 del 10 aprile 1987 in sostituzione del prof. Alessandro De Nardo, dimissionario.

89A0262

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*